

## **Ordinanza n. 1/2024**

### **AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE E SOSTA AREE APERTE AL PUBBLICO – *LANDSIDE***

Il Direttore della Direzione Territoriale Calabria

- VISTO** Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI** segnatamente gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, come modificato nella parte aeronautica con D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, a norma dell'art. 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- VISTO** il nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6, comma 7, laddove attribuisce al Direttore Aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza e in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del Direttore Territoriale in materia di circolazione stradale;
- VISTO** il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (E.N.A.C.);
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, la società di gestione aeroportuale SACAL S.p.A. è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- VISTA** la convenzione di gestione totale n. 69717/DG tra ENAC e SACAL S.p.A, sottoscritta in data 7 luglio 2017 ed approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di Reggio Calabria a SACAL S.p.A ;

RITENUTO	che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
VISTA	l'Ordinanza n. 2 del 2018, che ha sinora disciplinato la circolazione e la sosta delle aree aperte al pubblico presso l'Aeroporto di Reggio Calabria;
VISTA	la nota del 22/04/2024, con la quale la SACAL S.p.A. ha rappresentato l'esigenza di aggiornare la disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria a seguito di variazioni apportate alla viabilità esterna;
CONSIDERATO	che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale" con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area land side, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
RITENUTO	di dover procedere alla sostituzione integrale della suddetta dell'Ordinanza n. 2/2018;
SENTITA	la società di gestione aeroportuale SACAL S.p.A. in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

1. La presente ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria, indicate nelle planimetrie allegate (Tavole 1 e 2) che, insieme alle premesse, formano parte integrante della presente Ordinanza.

### **Articolo 2**

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

2. Fatte salve le previsioni del comma precedente, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria, devono svolgersi in conformità alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché secondo quanto riportato nelle planimetrie allegate (Tavole 1 e 2) che, insieme alle premesse, formano parte integrante della presente Ordinanza.

2. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria è obbligatorio rispettare i segnali riportati nelle planimetrie di cui all'art. 1, c. 1, della presente Ordinanza.

3. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4. La società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

### **Articolo 3**

1. Il divieto di sosta e di fermata sulle aree di cui all'art. 1, c. 1, laddove prescritto, ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore.

### **Articolo 4**

1. Nell'area antistante l'aerostazione, vengono individuate – come da planimetria allegata (Tav n. 1):

a) n. 1 corsia riservata esclusivamente all'accesso dei mezzi di servizio autorizzati di Enti di Stato operanti in aeroporto, bus, taxi, NCC e veicoli autorizzati alla sosta temporanea nelle aree riservate di cui all'art. 6, c. 4, lett. a) e b).

b) n. 1 corsia esclusivamente dedicata allo scorrimento degli altri veicoli.

Dette corsie vengono individuate con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

2. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente ai veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.

Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti di Stato operanti in aeroporto si applica l'art. 7, c. 4, lett. a).

### **Articolo 5**

1. Al livello partenze, vengono individuate – come da planimetria allegata (Tav. 1):

a) n. 1 area a pagamento (parcheggio centrale) dedicata all'accosto, alla sosta e allo scorrimento degli altri veicoli, ad accesso e uscita controllati con n. 2 barriere in ingresso e n. 2 in uscita.

La delimitazione e le condizioni di utilizzo delle aree di cui sopra sono rese nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi a cura di SACAL S.p.A.

L'accesso e la permanenza all'interno dell'area delimitata dalle sbarre sono consentiti con una franchigia temporale di 20 minuti che permette l'uscita senza il versamento di alcun corrispettivo economico. Nelle aree riservate, delimitate da segnaletica di colore giallo, è consentita la sosta temporanea e la fermata esclusivamente dei veicoli ai quali la predetta segnaletica fa riferimento.

All'interno di detta aerea, vengono destinati parcheggi gratuiti destinati ai PRM, delimitate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo (Tav. 1)

b) n. 1 area (parcheggio pinetina) dedicata alla sosta ed al parcheggio di autonoleggi ed abbonati, ad accesso e uscita controllati con n. 2 barriere in ingresso e n. 2 in uscita.

c) n. 2 aree (parcheggio C e D) dedicate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli degli operatori aeroportuali, degli handler e dei vettori (tav. 2), aree in cui è consentito l'accesso solo ai possessori di Tesserino d'Ingresso Aeroportuale.

Per i mezzi di servizio di ENAC e degli Enti di Stato operanti in aeroporto si applica l'art. 7, c. 4, lett. a).

### **Articolo 6**

1. I veicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata vengono rimossi su disposizione del personale incaricato della vigilanza a norma del successivo art. 13.

Il servizio di rimozione è effettuato dal Comando della Polizia Locale, effettuato con mezzi idonei e in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

2. Del pari, all'interno della viabilità l'erogazione delle sanzioni è a cura del Comando della Polizia Municipale, nel rispetto delle normative vigenti di riferimento.

### **Articolo 7**

1. In tutta l'area aeroportuale è obbligatorio rispettare la segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi.

2. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria, di cui all'art. 5, lett. b) e c) i parcheggi a disposizione delle autovetture sono individuati con strisce di colore bianco.

3. Nelle aree interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Reggio Calabria:

a) i parcheggi riservati alla sosta dei veicoli dell'Enac, degli Enti di Stato operanti in aeroporto e degli altri mezzi autorizzati, sono individuati con strisce di colore giallo e con l'indicazione, mediante simbolo o iscrizione e segnaletica verticale ed orizzontale dell'Ente di Stato o della società autorizzata a cui sono riservati.

Per fruire dei predetti parcheggi riservati, i veicoli di servizio privi dei colori di istituto degli Enti di Stato devono esporre, sul cruscotto o comunque in modo ben visibile sul veicolo, il contrassegno rilasciato dall'ENAC – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria (allegato n. 3).

Tale contrassegno è rilasciato previa richiesta dell'Ente di Stato interessato, corredata da copia del documento di circolazione che attesti l'appartenenza del veicolo all'Amministrazione richiedente.

4. All'interno dell'area parcheggio, delimitata da sistema a sbarre di cui all'art. 5, lett. a), i parcheggi e le aree di accosto a disposizione delle autovetture sono individuati con strisce di colore bianco, fatte salve le aree dedicate ai PRM, individuate con strisce di colore giallo.

5. Nelle aree non aperte al pubblico uso dell'Aeroporto di Reggio Calabria, di cui all'art. 5, lett. a), ulteriori veicoli possono essere autorizzati alla sosta temporanea o al carico e allo scarico merci.

La sosta e la fermata del veicolo all'interno dell'area indicata deve avvenire nelle zone dedicate alla sosta breve, del parcheggio centrale (tav. 1), come descritto nell'art. 5, lett. a).

6. La violazione delle disposizioni e dei Regolamenti che disciplinano l'accesso, la sosta e la fermata all'interno delle dette aree interne che non rispetta quanto descritto all'art. 5, lett. a), b) e c) può comportare l'erogazione di sanzioni da parte della Sacal S.p.A.

Ogni eventuale sanzione deve essere comunicata all'ENAC – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Aeroportuale di Reggio Calabria, all'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroportuale, tramite apposita segnalazione contenente in modo sommario i dati della segnalazione.

#### **Articolo 8**

1. Le aree di sosta nei parcheggi riservati al servizio TAXI e NCC sono quelli indicati all'interno della planimetria allegata, nell'area antistante l'aerostazione (Tav. 2).

Le operazioni possono avvenire esclusivamente nelle aree precisate nella predetta planimetria.

#### **Articolo 9**

1. I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli.

2. La viabilità dedicata ai mezzi di soccorso è indicata da segnaletica verticale apposta all'accesso delle corsie riservate di cui agli art. 2, lett. a) e b) della presente Ordinanza.

#### **Articolo 10**

1. L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o ad alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Reggio Calabria, a tutte o ad alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea alla circolazione o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza, che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza operativa, è coordinata e gestita dalla SACAL S.p.A., che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione a ENAC

Direzione Territoriale Calabria, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. La società di gestione aeroportuale deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

#### **Articolo 11**

1. In caso di iniziative speciali particolari o di riprese cinematografiche da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione a ENAC Direzione Territoriale Calabria per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

2. La società di gestione aeroportuale deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

#### **Articolo 12**

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.

2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.

3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione alla presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.

4. Gli introiti derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi della presente Ordinanza sono devoluti al Comune di Reggio Calabria, a norma dell'art. 208 del Codice della Strada.

#### **Articolo 13**

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.

2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

#### **Articolo 14**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

### **Articolo 15**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 25 aprile 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.
3. La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza del Direttore Territoriale Calabria n. 2/2018 e successivi emendamenti.

### **INFORMA**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Reggio Calabria, 24 aprile 2024

Il Direttore  
Dott. Pierpaolo Gatti

